



CITTÀ DI SALÒ
Provincia di Brescia

MERCATO AGRICOLO SALODIANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 14.10.2009

Art. 1. - Istituzione

E' istituito il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato "Mercato contadino salodiano" (d'ora in poi mercato) della Città di Salò, ubicato su area individuata dalla Giunta Comunale, per la vendita di prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione.

Art. 2 - Finalità

Il mercato è gestito dal Comune di Salò ed è normato in base al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.

L'istituzione del mercato contadino ha lo scopo di:

- 1) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 2) promuovere la conoscenza della cultura rurale e lo sviluppo e la valorizzazione delle aree rurali e montane;
- 3) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- 4) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti con un riferimento alla stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- 5) favorire, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore ed un risparmio per il consumatore;
- 6) garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- 7) avvicinare la produzione dei prodotti al consumo, con riduzione dei tempi di trasporto delle merci e con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.
- 8) Proporsi come polo di riferimento per il commercio diretto dei produttori dell'area leader del GAL Garda Valsabbia.
- 9) Promuovere la conoscenza e l'importanza delle produzioni biologiche locali in quanto escludono l'utilizzo di sintesi e di organismi geneticamente modificati ma soprattutto mirano ad una tutela e valorizzazione del terreno agricolo.

La Giunta Comunale determinerà giorno e cadenza del mercato previa verifica, anche in via sperimentale, delle esigenze riscontrate e dell'afflusso dell'utenza.

Art. 3 - Soggetti ammessi

Possono partecipare al mercato contadino salodiano gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto

legislativo n.228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, la cui azienda abbia sede a Salò o nelle aree individuate dalla tabella di attribuzione dei punteggi.

Gli imprenditori devono anche essere iscritti all'Inps, ai sensi delle leggi 26/10/1957, n° 1047, 9/01/1963, n° 9, e 2/08/1990, n° 233 e successive modifiche.

L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Tenuto conto delle caratteristiche lacustri del territorio comunale, sono ammessi a partecipare anche gli esercenti la pesca professionale che:

- siano in possesso della licenza di pesca di tipo "A" di cui all'art. 18 della Legge Regionale 12/2001 e s.m.i. rilasciata dall'amministrazione provinciale di Brescia;
- esercitino la propria attività nelle acque del Lago di Garda.

Art. 4 - Gestione, direzione e organismo di controllo

Le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato contadino sono demandate ad una Commissione, nominata dal Sindaco.

Le funzioni di indirizzo e di controllo riguardano in modo particolare:

- a) le modalità organizzative e gestionali del mercato contadino;
- b) l'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali;
- c) la tutela dell'immagine dell'iniziativa;

La Commissione è composta da:

- 1) tre rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, di cui uno con funzioni di Presidente;
- 2) due rappresentanti degli operatori partecipanti al mercato;

I rappresentanti della Commissione restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

La Commissione si riunisce su invito del Presidente della Commissione, ed ogni qualvolta lo richiedano almeno 2 componenti.

Art. 5 – Orari e posteggi

Il mercato contadino di Salò si terrà nella fascia oraria stabilita dalla Giunta, con possibilità di accedere all'area e di completare le operazioni di allestimento 1 ora prima e di lasciare l'area 1 ora dopo il termine del mercato.

Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato.

Il mercato non si terrà nelle giornate di Natale, Santo Stefano 1° Gennaio e Ferragosto.

Il mercato contadino è costituito da un massimo di 25 posteggi e tre stalli in acqua con relativo spazio a terra riservati agli esercenti la pesca professionale. La Giunta comunale ne determinerà il numero in relazione alla

localizzazione prescelta. L'assegnazione degli stand, anche per quanto attiene ubicazione e dimensioni, viene fatta tenuto conto delle esigenze dei singoli produttori e di quelle organizzative e di gestione generali.

Lo stand deve essere gestito direttamente dall'assegnatario e/o dai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, oppure da personale dipendente.

Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione dopo lo scarico delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati.

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore. Nell'ambito dello spazio riservato al mercato contadino potranno essere allestiti spazi collettivi di vendita per favorire la presenza dei piccoli produttori (anziani coltivatori, giovani con microaziende, cultori di produzioni di pregio, ecc.).

Art. 6 - Domanda di partecipazione

I soggetti interessati a porre in vendita i propri prodotti nel mercato devono presentare domanda scritta al Comune di Salò, su apposito modulo predisposto dall'ufficio commercio, impegnandosi al rigoroso rispetto di quanto in esso dichiarato, rendendo note le generalità, la sede aziendale, la consistenza aziendale, i prodotti disponibili e quelli che intendono porre in vendita al mercato. L'assegnazione degli stand ai richiedenti spetta all'Amministrazione Comunale.

Le domande vanno presentate presso il Protocollo comunale.

La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto, da parte delle aziende, delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D.lgs. n. 24/2002, dalla legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dal Regolamento CE 852/2004 e successive modificazioni.

Art. 7 - Selezione delle aziende

Nell'assegnazione degli spazi di vendita si applicheranno i seguenti parametri che determineranno una graduatoria finale.

Per le aziende agricole:

Parametro	Punteggio
Sede dell'azienda agricola e almeno il 60% della superficie aziendale nel Comune di Salò	30 punti
Sede dell'azienda agricola e almeno il 60% della superficie aziendale negli altri Comuni ricadenti nell'area leader GAL Garda Valsabbia	15 punti
Sede dell'azienda agricola e almeno il 60% della superficie aziendale nei Comuni della Valtenesi o appartenenti ai comuni della Comunità Montana Valle Sabbia esclusi dall'area leader	5 punti
Disponibilità del "marchio di qualità del Parco Alto Garda Bresciano"	15 punti
Disponibilità di certificazioni di qualità sull'azienda e/o sui prodotti posti in vendita	5 punti

Partecipazione a corsi di formazione negli ultimi due anni sulla vendita diretta e sulla sicurezza degli alimenti	5 punti
Offerta di prodotti agricoli non proposti dagli altri richiedenti	10 punti

Per la pesca professionale:

Parametro	Punteggio
Residenza del titolare ovvero sede legale dell'attività nel Comune di Salò	15 punti
Residenza del titolare ovvero sede legale dell'attività in un comune facente parte della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano	10 punti
Residenza del titolare ovvero sede legale dell'attività in uno degli altri Comuni della sponda bresciana del Lago di Garda	5 punti

La graduatoria dovrà contenere il punteggio assegnato e le referenze merceologiche dei relativi prodotti posti in vendita.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni settore, la partecipazione degli operatori avverrà in base alle risultanze della graduatoria.

In caso di parità di punteggio avrà priorità l'azienda che ha presentato la domanda per prima (farà fede la data e il numero di protocollo). Nel caso di nuova assegnazione a seguito di rinuncia da parte del titolare lo spazio sarà assegnato in via prioritaria all'azienda che propone un'offerta di prodotti agricoli non ancora disponibili al mercato.

Saranno possibili assegnazioni di posteggi a rotazione nel caso di produzioni stagionali.

Art. 8 - Cosa si può vendere

Possono essere posti in vendita prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti negli ambiti territoriali indicati nella tabella di cui all'art. 8, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile.

Le aziende agricole potranno porre in vendita anche prodotti extra aziendali per un massimo del 10% della capacità produttiva aziendale, con riferimento a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, a condizione che si tratti di prodotti acquistati da altre aziende agricole lombarde e che il ricorso alla vendita di prodotti extra aziendali abbia carattere limitato nel tempo, non strutturale, e riguardi le stesse tipologie di prodotto per le quali l'azienda ha presentato domanda di partecipazione al mercato, e solo al fine, comunque, di assicurare la continuità del servizio al mercato.

Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

I prodotti posti in vendita devono essere connessi con l'ambito produttivo territoriale, essere tipici del territorio ed essere assolutamente stagionali, se si tratta di prodotti freschi, mentre, se si tratta di prodotti trasformati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.lgs18/05/01, n° 228.

Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 155/97 (Haccp) e le specifiche leggi di settore l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali. Gli esercenti la pesca professionale possono vendere esclusivamente i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività, con divieto assoluto di vendita di prodotti di allevamento. Nell'organizzazione del mercato contadino si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche. La Giunta Comunale determinerà il numero massimo delle aziende ammesse per ogni tipologia di prodotto. L'eventuale aggiunta di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Prezzi

Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben esposti, fornendo anche sulle etichette indicazioni che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno periodicamente monitorati dagli uffici del Comune.

Art. 10 - Obblighi e sanzioni

I posteggi e gli stalli non sono cedibili a terzi.

Le aziende partecipanti sono tenute al rispetto del presente regolamento di gestione, del bando di partecipazione, nonché al concorso alle spese organizzative, di gestione e di promozione del mercato contadino attraverso una quota che sarà stabilita all'inizio di ogni anno.

Indipendentemente dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività del responsabile, sono punite da parte del Comune, fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 14 con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- diffida scritta;
- sospensione dell'assegnazione dello stand;
- revoca dell'assegnazione dello stand.

Ogni azienda dovrà esporre un cartello con l'indicazione della denominazione dell'azienda agricola, del settore di appartenenza (ortofrutticolo, florovivaistico, lattiero caseario, zootecnico, ecc.) e della località da cui proviene, in formato A4, secondo un fac-simile che verrà fornito dal Comune.

Ogni azienda, nel momento dell'adesione, sarà chiamata alla sottoscrizione dell'impegno a partecipare con continuità al mercato contadino, senza interruzioni e secondo gli impegni di partecipazione assunti, e al rispetto degli orari del mercato. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- per cessazione dell'attività agricola;
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione;
- Altre cause debitamente documentate.

Sarà possibile, comunque, cessare ogni partecipazione con un preavviso di 3 mesi. In tal caso, l'azienda perde ogni diritto al posteggio.

Art. 11 - Pulizia del suolo pubblico

Ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti a disposizione del mercato agricolo, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività, tranne i rifiuti ingombranti, che dovrà smaltire negli appositi spazi previsti.

L'area del posteggio e le zone circostanti il mercato dovranno essere lasciate sgombre e pulite. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

Art. 12 - Disposizioni igienico-sanitarie

L'attività del mercato contadino dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004 e del D.lgs. n. 531 del 1992. All'interno del mercato, sono ammesse eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 13 - Attività collaterali

All'interno del mercato contadino possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso

sinergie e scambi con altri mercati agricoli autorizzati. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Potranno partecipare al mercato anche soggetti riconducibili al territorio provinciale e caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni D.O.P. e I.G.P. , associazioni, ecc.). Inoltre potranno essere organizzate iniziative per sostenere l'attività dei trasformatori locali ovvero di tutte quelle attività artigianali di trasformazione di materia prima alimentare locale e che sostengono e promuovono la tipicità della lavorazione (produzione di salumi, prodotti dolciari e della panificazione, prodotti carnei, trasformati vegetali, gastronomia e produzioni di pasta fresca).

Art. 14 – Sanzioni

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del D.M. 20/11/2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel regolamento per la disciplina del mercato agricolo e nel presente disciplinare. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche, nonché dall'eventuale Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.